

# **CANOTTIERI ADDA LODI 1891 A.S.D.**

## **REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PER L'IMPUGNAZIONE DI ATTI E DI PROVVEDIMENTI**

### **PREAMBOLO**

#### **Norme Statutarie**

*“[omisiss] Tutti i soci sono tenuti [omisiss] al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.”*  
(Statuto - Articolo 4, comma I)

*“Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della Associazione. Ad esso competono in particolare i seguenti compiti:*

*[omisiss]*

- g) Decidere in grado di appello sui ricorsi proposti avverso i procedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei Proviviri di entità superiore a mesi uno di sospensione;*
- h) deliberare, su proposta del Collegio dei Proviviri e per gravi motivi l'espulsione dei Soci”*

*[omisiss]*

(Statuto - Articolo 12, comma IV)

*“Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'assemblea ordinaria ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; resta in carica per quattro anni. I componenti del Collegio dei Proviviri, in occasione della prima riunione, eleggono il Presidente ed il Segretario. Il Presidente convoca il Collegio e ne presiede le sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e provvede alla materiale stesura dei provvedimenti adottati. Il Collegio è competente a giudicare sulle infrazioni dei regolamenti e dello Statuto da parte dei Soci e dei frequentatori e ad assumere i relativi provvedimenti. Il Collegio dei Proviviri è tenuto ad operare tentativi di amichevole composizione in ordine alle controversie insorte tra i soci. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili, fatto salvo il disposto di cui all'art. 12 lettera g) per le sanzioni superiori a mesi uno di sospensione.*

*Le norme di procedura alle quali il Collegio dei Proviviri si deve attenere, nonché le sanzioni disciplinari, sono quelle previste dall'apposito regolamento.*

*È passibile di sanzione disciplinare il Socio e tutti coloro che sono stati ammessi a frequentare anche occasionalmente la sede fluviale che si siano resi responsabili di inosservanza dello Statuto, e dei Regolamenti dell'Associazione mediante comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio.”* (Statuto - Articolo 19)

### **TITOLO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

##### **Art. 1 — Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento trovano applicazione:
  - a) nelle procedure per la composizione delle controversie insorte tra soci e tra soci e frequentatori, all'interno della sede sociale o nel corso delle adunanze degli organi sociali, ed in tutti i casi di violazione delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, da parte dei soci e di tutti coloro che sono stati ammessi a frequentare anche occasionalmente la sede fluviale.
2. Non sono applicabili:
  - a) agli atti dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Presidente e del

Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

#### **Art. 2 – Atti dei procedimenti**

1. Ogni attività del Collegio dei Probiviri deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e della provenienza.
2. Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di “*verbale di conciliazione*” e vengono sottoscritti dalle parti, e dai componenti del Collegio.

#### **Art. 3 – Modalità delle comunicazioni**

1. Le comunicazioni devono avvenire alternativamente o cumulativamente a discrezione del Collegio a mezzo posta elettronica ordinaria, PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, messaggistica istantanea o consegna a mani del destinatario.
2. Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.
3. Esperiti tutti i sopra citati metodi di comunicazione, nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l'ufficio postale.
4. Nella prima udienza l'interessato può indicare l'indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC), o il numero di telefono ove vuol ricevere le eventuali successive comunicazioni del procedimento, ovvero indicare il domicilio presso cui intende ricevere tali comunicazioni.
5. Le successive comunicazioni avverranno nella forma richiesta dall'interessato.

#### **Art. 4 – Udienze**

Le udienze del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche.

#### **Art. 5 – Segretezza**

Durante l'iter del procedimento è fatto divieto di rendere lo stesso di pubblica ragione. L'esposto introduttivo del procedimento e i verbali redatti nel corso del procedimento sono coperti da segretezza ed è fatto divieto di divulgare, in qualsiasi forma, il loro contenuto. Una volta esaurito l'iter del procedimento disciplinare, nel caso di applicazione di sanzione superiore ad un mese di sospensione, il socio esponente ed il socio o frequentatore sanzionato, al solo fine di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento sanzionatorio, hanno la facoltà di visionare i verbali redatti nel corso del procedimento, alla presenza di almeno due componenti il Collegio dei Probiviri, senza poterne estrarre copia.

#### **Art. 6 – Computo dei termini**

1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nei termini, ma i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Ai fini del rispetto dei termini procedurali, nelle comunicazioni a mezzo posta vale per il mittente la data del timbro postale di partenza e per il destinatario la data di ricezione.

#### **Art. 7 – Astensione e ricusazione**

1. Il componente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
  - a) se è legato da interessi concreti ed attuali, da vincoli di parentela o affinità con una delle parti;
  - b) se ha dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sulle questioni oggetto di valutazione;
  - c) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza o di opportunità.
1. Nei casi di astensione obbligatoria, ove il componente non dichiara di astenersi, l'interessato può formularne dichiarazione di ricusazione.
2. Sulle dichiarazioni di astensione e di ricusazione decide il Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;

3. I termini procedurali restano sospesi dalla presentazione della dichiarazione di astensione o di ricasazione fino alla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Vincolo di giustizia**

1. Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che insorga tra soci, non potrà essere sottoposta all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei all'Associazione se prima non sarà stato adito l'organo competente secondo il presente regolamento e non sarà esaurito l'iter della controversia.
2. L'inosservanza di tali prescrizioni costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori dell'associazione, ed è sanzionabile in via disciplinare.
3. Le prescrizioni del 1° comma non si applicano quando il vincolo alla giustizia endo-associativa possa pregiudicare o precludere una adeguata tutela giudiziaria secondo l'ordinamento statale.

#### **Art. 9 – Organi Competenti**

Il Collegio dei Proviviri è organo competente per le decisioni in primo grado nelle materie di cui all'Art. 1 lettera a) del presente Titolo.

Il Consiglio Direttivo è organo competente per le decisioni in secondo grado a seguito di impugnazione da parte del socio delle decisioni assunte del Collegio dei Proviviri.

## **TITOLO II NORME PROCEDURALI**

### **Capo I – Del giudizio di primo grado**

#### **Art. 1 – Avvio del procedimento**

Il procedimento disciplinare si apre con il deposito presso la segreteria dell'Associazione di esposto in forma scritta contenente la descrizione dei fatti ritenuti lesivi delle norme Statutarie e/o Regolamentari, e l'indicazione dei soggetti ritenuti responsabili. L'esponente ha facoltà di indicare testimoni.

#### **Art. 2 - Formalità di convocazione del Socio**

Il Presidente, o chi ne esercita le funzioni, deve convocare il Collegio entro 3 gg. dal ricevimento dell'esposto indicando la data del primo incontro. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo, anche per via telefonica o per messaggistica istantanea.

#### **Art. 3 - Formalità dell'istruttoria**

Il Collegio, previa comunicazione, potrà convocare il Socio o il frequentatore, ascoltare testimoni e sentire eventuali parti interessate e persone presenti al fatto. Potrà in genere esperire tutte quelle attività istruttorie che il caso specifico richieda.

#### **Art. 4 - Formalità di convocazione del socio**

La convocazione di cui all'articolo 2 dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento. Qualora il socio risulti irreperibile all'indirizzo e con qualunque mezzo disponibile siano stati esperiti i tentativi di contatto, la nuova convocazione potrà avvenire mediante affissione all'Albo societario relativo ai provvedimenti disciplinari con almeno 6 giorni di anticipo sulla data dell'audizione.

#### **Art. 5 - Sanzioni**

È passibile di sanzione disciplinare il Socio e tutti coloro che sono stati ammessi a frequentare anche occasionalmente la sede fluviale che si siano resi responsabili di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione mediante comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) ammonizione verbale;

- 2) richiamo scritto;
- 3) sospensione temporanea fino ad un massimo di un anno;
- 4) espulsione.

Nei confronti del socio minorenni e infra-ventenne, il Collegio dei Probiviri, può deliberare, su istanza del socio sanzionato o dei genitori esercenti la potestà genitoriale per i soci minorenni, previa rinuncia al grado di appello e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, di convertire la sanzione disciplinare comminata, con la seguente sanzione sostitutiva:

- attività socialmente utile da svolgersi all'interno della sede sociale, secondo le modalità concordate con l'interessato o con i genitori esercenti la potestà genitoriale per i soci minorenni. All'esito di tale attività il Collegio dovrà valutarne la positività o negatività, in caso di parere favorevole la sanzione iniziale sarà annullata, in caso di parere negativo, al socio verrà applicata la sanzione iniziale;

#### **Art. 6 - Provvedimenti provvisoriamente esecutivi e/o urgenti**

Il Collegio, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, potrà prendere provvedimenti cautelari immediatamente esecutivi previa sommaria istruttoria in attesa della convocazione delle parti interessate.

In caso di estrema necessità e conclamata urgenza, il Presidente, o chi per esso ne eserciti le funzioni, può assumere provvedimenti cautelari, anche senza convocazione del Collegio e senza audizione delle parti. In tali casi il Collegio dovrà essere convocato entro sette giorni per la loro ratifica, modifica, integrazione o revoca.

#### **Art. 7 - Pubblicità dei provvedimenti**

Ogni provvedimento deve essere preso con la presenza di almeno tre componenti del Collegio, fra i quali il Presidente o chi ne esercita le funzioni. Quando il Collegio ritiene opportuno emettere un provvedimento disciplinare motivato, le motivazioni devono essere emesse contestualmente al provvedimento disciplinare. Entro 2 giorni dalla decisione, il provvedimento disciplinare, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, verrà pubblicato mediante affissione del solo dispositivo all'Albo societario dei provvedimenti disciplinari, ove dovrà rimanere affisso per almeno dieci giorni; sarà esecutivo dalla sua affissione e comunicato immediatamente alle parti interessate, esponente e socio o frequentatore sanzionato.

### **Capo II – Del giudizio di secondo grado**

#### **Art. 1 - Ricorso in appello**

Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, aventi ad oggetto sanzioni disciplinari superiori ad un mese di sospensione, il socio o frequentatore sanzionato e l'esponente hanno facoltà di presentare ricorso in appello al Consiglio Direttivo entro giorni 10 dalla data di pubblicazione e conseguente affissione all'Albo Societario del provvedimento. Qualora l'appello sia stato proposto da un membro del Consiglio Direttivo, costui non potrà partecipare alle deliberazioni riguardanti il ricorso.

#### **Art. 2 - Formalità di ricorso e pubblicazione dei provvedimenti**

All'atto del deposito in segreteria del ricorso in appello, il provvedimento è automaticamente sospeso e riprenderà effetto dal momento dell'eventuale rigetto dell'appello da parte del Consiglio Direttivo o, per ragioni di rapida esecutività, dal Consiglio di Presidenza che provvederà poi alla sua ratifica. La decisione in secondo grado verrà pubblicata mediante affissione del solo dispositivo all'Albo societario dei provvedimenti disciplinari, ove dovrà rimanere affisso per almeno dieci giorni; sarà esecutivo dalla sua affissione e comunicato immediatamente all'appellante.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/01/2024.